

ATTO DI INVITO E DIFFIDA

I sottoscritti sig.ri NICOLA GIAMBATTISTA, nato a Solopaca il 11.11.1928 e residente in Benevento alla via San Vito n. 109, e ANTONIO GIAMBATTISTA, nato a Solopaca il 16.7.1939 e residente in Benevento alla via A. Lepore n. 1, espongono e chiedono quanto segue.

I sig.ri Giambattista, sono comproprietari di un immobile, costituito da un fabbricato di piani due oltre soppalco e mansarda e belvedere, sito in Solopaca alla Piazza Castello riportato in NCEU al fl. 15/A p.lla 271 sub 1,2,3,4. A seguito degli eventi sismici 1980-81, hanno presentato, ex L. 219/81, al Comune di Solopaca dapprima un progetto di riparazione dell'immobile innanzi indicato, con istanza n. 6508 del 30.12.1983. Detto progetto è stato ammesso a contributo, poi rideterminato in data 14.5.1986. Verificatisi dei crolli nel corso dei lavori, è stato presentato un progetto per la ricostruzione del predetto fabbricato.

Sta in fatto che, emersa la presenza della base di una torre medioevale, il Ministero dei BB.AA.CC., per il tramite della competente Soprintendenza Beni AA.SS.AA. di Caserta e Benevento, ha provveduto ad apporre al fabbricato di proprietà dei ricorrenti il vincolo di cui alla L. 1089/1939 con decreto del 28.1.1988, trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II di Benevento. In conseguenza di quanto innanzi, è stato presentato un nuovo progetto, istanza n. 6795 del 11.9.1989, di ricostruzione ex L. 219/81, che prevedeva la valorizzazione e la fruibilità per il pubblico del bene monumentale rinvenuto, anche attraverso la concessione/acquisizione di un'area comunale, prima negata con delibera n. 155 del 18.12.1990, delibera poi revocata con delibera n. 26 del 16.5.91. Il detto intervento ha ottenuto il nulla osta della competente Soprintendenza. Tuttavia, e nonostante i continui solleciti, risulta che il Comune di Solopaca per oltre un decennio non si è mai pronunciato sulla richiesta ex L. 219/81 innanzi evidenziata.

Invece, in data 2-15.7.2004, il Comune di Solopaca inviava la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 10 e 11 DPR 327/01 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del bene di loro proprietà in riferimento ad un progetto di "riqualificazione piazza Castello Torre lato sud-ovest". Con nota del 31.7.04 i sig.ri Giambattista presentavano proprie controdeduzioni, segnalando la sussistenza del progetto di cui innanzi. Senonché in data 30.7.2004 il Comune di Solopaca, con la delibera di CC n. 18, ha proceduto all'approvazione del progetto preliminare e all'apposizione del vincolo con adozione di variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 19 DPR 327/01 comma 2. Risulta che i sig.ri Giambattista hanno proposto ricorso innanzi il TAR Campania Napoli.

Sta ulteriormente in fatto che in data 13-14.10.2005, il Comune di Solopaca comunicava la efficacia della deliberazione con la quale era stato approvato il progetto definitivo relativo alla predetta opera pubblica subendo la notifica di ricorso per motivi aggiunti; in data 9.11.2005, comunicava la compilazione dell'elenco dei beni da espropriare, nei cui confronti i Giambattista presentavano tempestive deduzioni; in data 10.4.2007 veniva adottata, poi, la determina relativa all'indennità provvisoria. In data 16.11.2006, l'adito Tribunale, con ordinanza n. 3090/06, rigettava la domanda di sospensiva ritenendo la mancanza di attualità del pregiudizio in assenza di fatti nuovi dal deposito del ricorso alla data di udienza di discussione della sospensiva.

Sta in fatto che, nell'inerzia del Comune, la comproprietaria, sig.ra Panza Maria Teresa, citava innanzi al Tribunale di Benevento Sezione di Guardia Sanframondi il Comune di Solopaca chiedendo veder riconosciuto il suo diritto all'erogazione del buono-contributo per il progetto, di ricostruzione ex L. 219/81

di cui all'istanza n. 6795 dell'11.09.1989, e alla ricostruzione stessa, previo accertamento della responsabilità del Comune di Solopaca per la mancata erogazione del contributo stesso e per la mancata ricostruzione dell'immobile di proprietà della ditta Panza/Giambattista, demolito in conseguenza del sisma del 23/11/1980, con conseguente risarcimento dei danni subiti e subendi.

Alla notifica di tale atto di citazione, il Comune, peraltro intempestivamente, si procurava di emanare:

- 1) la nota dell'Ufficio Tecnico del 3.4.07 - prot.2342/07, con la quale, in relazione alla pratica L.219/81, viene comunicato "che la Commissione ex art.14 legge 219/81 con verbale n. 21 in data 20.3.2007 HA RIGETTATO l'istanza prodotta in data 11.9.1989 prot. n. 6795 relativa alla ricostruzione, mediante cessione di suolo pubblico, di un fabbricato per civile abitazione sito al Corso Cusani", impugnata in questa sede;
- 2) il decreto di decadenza del 3.4.2007- prot. 2354- a firma del Dirigente U.T.C.- ing. A.Giordano, con il quale è stata comminata la decadenza dal contributo assegnato per la riparazione post-terremoto nella misura di £.124.381.368 - notificato in data 11 aprile 2007; impugnato, per ragioni di giurisdizione, ex art. 700 c.p.c. innanzi l'AGO;
- 3) determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione- relativa al fabbricato oggetto del presente giudizio- notificato il 17.04.2007, avverso il quale si è maturato il termine per il rifiuto implicito. Avverso il provvedimento sub 1), risulta proposto autonomo ricorso innanzi al TAR (n. 3903/07 RG); definito con sentenza di difetto di giurisdizione e degli altri veniva chiesta la disapplicazione innanzi al competente Giudice Ordinario, nell'ambito del giudizio sopra evidenziato.

Il Comune di Solopaca ha, in data 3.9.2007, emanato il decreto di esproprio dei beni immobili di proprietà dei ricorrenti necessari per la realizzazione dell'opera di riqualificazione urbana Piazza Castello Torre lato Sud Ovest, fissando per l'esecuzione la data del 1.10.2007 col prosieguo al giorno successivo.

Avverso tale provvedimento e gli atti nello stesso richiamati i sig.ri Giambattista hanno proposto nuovi motivi aggiunti ..

Con sentenza n. 820 del 20.12.2007-14.2.2008, codesto Ecc.mo Tribunale ha annullato tutti gli atti impugnati.

Nella prefata sentenza, il TAR suggeriva, nell'esercizio del legittimo potere amministrativo, di promuovere un accordo di programma con le Autorità competenti che tenesse conto anche della posizione della parte privata.

Sta in fatto che il Comune di Solopaca, con la delibera di GC n.15 del 20.2.2008, invece, anche in spregio alla sentenza citata, ha deliberato di richiedere al Ministero BBAACC la dichiarazione di pubblica utilità dell'esproprio dell'area di proprietà dei ricorrenti, e già oggetto degli atti annullati.

In data 5.5.2008, risulta che i Giambattista sollecitavano l'adozione dei provvedimenti circa il progetto di recupero a suo tempo presentato.

Orbene, il Ministero BB.AA.CC., senza alcuna previa comunicazione, e sulla scorta di pretese note delle Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio di Caserta, ha emanato il decreto di dichiarazione di pubblica utilità delegando il beneficiario Comune di Solopaca agli atti della procedura espropriativa.

Avverso il predetto decreto i Giambattista hanno proposto nuovo ricorso innanzi al TAR (n. 1327/09 RG), con cancellazione dal ruolo della domanda di

sospensiva all'udienza del 19.3.2009. In data 21-22.5.2009, il Comune di Solopaca comunicava ai ricorrenti la efficacia della deliberazione con la quale era stato "riapprovato" il progetto definitivo relativo alla predetta opera pubblica. In data 16.6.2009, veniva anche comunicato la compilazione dell'elenco dei beni da espropriare, nei cui confronti i Giambattista hanno presentato tempestive deduzioni. Avverso i predetti atti e provvedimenti i Giambattista hanno proposto, con atto notificato il 17.7.2009, motivi aggiunti al ricorso (Rg n. 1327/09) innanzi indicato.

In data 3.7.2009 risulta essere stato riapprovato il progetto esecutivo dell'opera e il 15.9.2009 è stata determinata in via provvisoria l'indennità di espropriazione.

I Giambattista hanno prontamente controdedotto alla detta ultima comunicazione.

In data 7.12.2009 è stato disposto il deposito dell'indennità come determinata presso la Cassa DD.PP.

Sta in fatto che il Comune di Solopaca ha inteso emettere il decreto di esproprio notificato il 21.1.2010 con avviso che l'immissione in possesso sarebbe avvenuta il giorno 8.2.2010. Anche avverso tale atto, e quelle connessi e conseguenti, i Giambattista hanno proposto motivi aggiunti.

Il Tribunale ha con decreto del 5.2.2010 sospeso l'esecutività degli atti impugnati, confermandola, poi, con ordinanza del 25.2.2010, con la quale è stata anche fissata l'udienza di discussione.

Infine, con sentenza n. 3402/2010 del 10.5.2010 il TAR Campania Napoli V sezione ha accolto il ricorso ed annullato gli atti impugnati: a) decreto del Ministero per i beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici, a firma del Direttore

Generale, del 14.10.2008, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'espropriazione a favore del Comune di Solopaca dell'immobile denominato "Torre e base di Torre circolare" identificato in catasto al fl. 15 mappale 271 (parte) al fine di assicurarne la valorizzazione, la tutela e la fruizione pubblica, notificato il 22.12.2008; b) ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, ivi compreso, per quanto necessario e tra l'altro, la istanza del Comune di Solopaca e relativa delibera di G.C. n. 15 del 20.2.2008; la nota della Soprintendenza B.A. e per il Paesaggio di Caserta prot. n. 19180 del 20.9.2005; la nota della Soprintendenza B.A. e per il Paesaggio di Caserta prot. n. 15329 del 17.7.2008; la nota della Soprintendenza B.A. e per il Paesaggio di Caserta prot. n. 21106 del 7.10.2008; la nota del Comune di Solopaca prot. n. 7388 del 25.9.2008; c) nota del Comune di Solopaca, Ufficio Espropriazioni prot. n. 4377 del 19.5.2009 con la quale è stata comunicata l'efficacia della deliberazione di approvazione del progetto definitivo preliminare dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza Castello Torre lato sud-ovest, notificata il 21-22.5.2009; d) delibera di GM del Comune di Solopaca del 18.4.2009 n. 18 con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza Castello Torre lato sud-ovest; e) nota senza data e protocollo Comune di Solopaca, Ufficio Espropriazioni, con la quale è stato notificato l'elenco dei beni da espropriare notificato il 16.6.2009; f) ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, ivi compreso, per quanto necessario e tra l'altro, decreto dell'Amm.ne Provinciale di Benevento n. 21 del 7.7.2005 con il quale è stata resa esecutiva la variante al PRG del Comune di Solopaca; della (pretesa) presa d'atto

della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Caserta prot. n. 19180 del 20.9.2005; del decreto n. 1 del Sindaco del Comune di Solopaca del 10.8.2005 e del verbale della CEI del Comune di Solopaca del 9.8.2005 n. 309; della delibera di C.C. del Comune di Solopaca n. 29 del 29.10.2004 avente ad oggetto presa d'atto mancate osservazioni alla variante del PRG; del progetto definitivo, grafici e relazioni, redatti da UTC Comune di Solopaca, per la riqualificazione urbana Piazza Castello Torre lato sud-ovest; g) il decreto di esproprio n. 162 del 11.1.2010, a firma del Responsabile del Servizio del Comune di Solopaca, di beni immobili necessari per la realizzazione dell'opera di riqualificazione urbana di Piazza Castello Torre lato sud-ovest, notificato il 21.1.2010; h) dell'avviso preventivo di esecuzione n. 163 del 11.1.2010 a firma del Responsabile del Servizio del Comune di Solopaca con il quale si dava avviso che il decreto di esproprio n. 162 verrà eseguito in data 8.2.2010 alle ore 10,00, con eventuale prosieguo il giorno 9.2.2010 alle ore 10,00, presso l'area interessata, notificato unitamente al decreto innanzi indicato il 21.1.2010; i) ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, ivi compreso, per quanto necessario e tra l'altro, la delibera di G.C. n. 49 con la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'opera, della determina dirigenziale n. 185 del 15.9.2009 con la quale è stata determinata, in via provvisoria, l'indennità di espropriazione; della determinazione dirigenziale n. 258 del 7.12.2009 con la quale è stato disposto il deposito dell'indennità provvisoria di € 5.023,50 ad integrazione di quella già depositata di € 3.376,50 presso la Cassa DD.PP, ad ogni effetto e conseguenza di legge, espongono e chiedono quanto segue.

La sentenza del TAR Campania n. 3402/2010 innanzi indicata,

nell'accogliere il ricorso e confermare quanto già indicato dalla precedente sentenza inter partes 820/08, ha ribadito, in primo luogo, censurando la mancata partecipazione degli esponenti al procedimento, implicitamente che "per i beni culturali di proprietà privata in via ordinaria spetta al proprietario definire il se ed il come di eventuali iniziative di valorizzazione, potendosi avere un intervento da parte dei soggetti pubblici esclusivamente in tre diverse ipotesi: nel caso di espropriazione, quando tale intervento "risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi". E' questo, in pratica, l'unico caso in cui può essere realizzata attraverso l'espropriazione una iniziativa di valorizzazione di un bene culturale privato in via autoritativa" (v. G. Piperata, La valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, Aedon, 1, 2004).

Gli esponenti, invece, hanno interesse, come peraltro già sollecitato con nota del 5.5.2008, successiva alla sentenza 820/08, in linea con quanto innanzi evidenziato nel rispetto delle linee del D.lgs 42/2004, alla definizione, nel merito, della istanza di progetto privato di valorizzazione per la tutela e fruizione del bene culturale, che aveva già ottenuto il nulla osta da parte della Soprintendenza competente (v. parere Soprintendenza Beni A.A.A.S. di Caserta 2 sez. prot. n. 9449 del 9.5.1988), dichiarandosi disponibili ad ogni integrazione formale od aggiornamento.

E' stato, altresì, chiarito che "l'espropriazione di beni culturali, extrema ratio, può essere avanzata solo dopo un equo contemperamento degli interessi non senza aver valutato la possibilità di ricorso ad altri strumenti organizzativi; pertanto il trasferimento coattivo della titolarità del bene si ha ove costituisca condizione essenziale, indispensabile ed infungibile per un miglioramento delle

condizioni di tutela del bene ai fini della fruizione” (v. Ferretti A., Diritto dei beni culturali e del paesaggio, Napoli, 2009).

Occorre, pertanto, promuovere ogni idoneo procedimento amministrativo, di cui gli esponenti sono parte essenziale ed ineludibile, anche ai fini della conclusione del procedimento di conferma di rilascio parere, conformemente a quello già rilasciato in data 9.5.1989 su progetto integrato il 22.3.1990, avendo chiaro il discrimine tra i concetti di “tutela” e “valorizzazione” nell’interesse pubblico perseguito, definendo le norme di “tutela”, quelle tese - conformemente all’interesse pubblico - a salvaguardare il valore culturale del bene, delimitando la sfera soggettiva dei destinatari, mentre le norme di “valorizzazione”, quelle di esplicitazione del valore culturale del bene che si sostanzia nella possibilità regolamentata dei terzi di fruire del bene in modo che la loro azione non diverga dal fine insito nel valore culturale e nella sua funzione di interesse pubblico al fine di garantirne la fruizione (v. Corte Cost. sentenza 26-28.3.2003 n. 94), poiché con riferimento alla valorizzazione, questa non può prescindere dalla difesa e dalla protezione dei valori di cui i beni costituiscono testimonianza e dal concorrere quindi alla conservazione dei beni per assicurare condizioni e opportunità idonee al loro utilizzo nell’ambito di un’azione altrettanto programmata attenta al contesto e allo sviluppo locale e territoriale. Alla luce del nuovo codice i due profili di azione si integrano quindi funzionalmente e concorrono a formare un compito unitario che richiede di essere tradotto in una politica attiva di “messa in valore” dei beni, vale a dire in una politica di valorizzazione nel suo significato più pieno, che solo come tale può essere organica ed efficace (A. Buzzanca, Conservazione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata: dai vincoli di destinazione d’uso all’espropriazione in Atti Convegno “La Tutela Dei Beni

Culturali E Musicali: Aspetti Normativi"; Bari Aula Magna Ateneo 24.06.2009").

La risalente rappresentazione fotografica dei luoghi, esibita agli atti, rende giustizia della logicità del progetto presentato dagli esponenti riproponendo la continuità della linea dei fabbricati lungo la strada comunale, di tal ché anche in mancanza delle ulteriori "torri" l'area che si vorrebbe espropriare sarebbe un mero "simulacro" privo di legame con il contorno storico-urbanistico.

Anzi in proposito, sarebbe opportuno interessare lo stesso Consiglio comunale onde verificare la reale fattibilità o rispondenza del progetto all'attuale interesse generale del Comune.

In ogni caso, gli esponenti, conformandosi al disposto della sentenza, nella parte in cui ha statuito che "l'Ente locale, anche avvalendosi del contributo dei ricorrenti... avrebbe potuto meglio disporre del potere di una migliore sistemazione urbanistica dell'insieme valutando la possibile delocalizzazione del fabbricato", sono disponibili ad ogni forma di tutela del loro diritto dominicale, anche attraverso la delocalizzazione del loro fabbricato, in combinazione con la normativa di cui alla L. 219/81, la cui denegata espropriazione, comunque, dovrebbe essere indennizzata secondo i dettami dell'art. 99 D.Lgs. 42/2004 cioè al giusto prezzo che il fabbricato avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

In effetti, nel settore dei Beni culturali l'Accordo di programma interessa soprattutto la realizzazione di interventi complessi mirati al restauro, al recupero funzionale, alle modalità di gestione e alla valorizzazione di strutture architettoniche e archeologiche. La disciplina positiva, poi, dell'accordo di programma, che è uno strumento di negoziazione tra Enti pubblici, che prevede la collaborazione con istituzioni o soggetti privati, è prevista dal Codice dei beni

culturali e del paesaggio (artt. 102, 112), con relativi aggiornamenti e modifiche.

Pertanto, con il presente atto, i sig.ri Giambattista Nicola e Giambattista Antonio,

INVITANO E DIFFIDANO

il Comune di Solopaca, in persona del Sindaco p.t., a promuovere l'accordo di programma, ex art. 15 L. 241/90, che tenga conto della posizione della parte privata, con le Amministrazioni interessate, in conformità alle pronunce giurisdizionale intervenute nella fattispecie in esame, con l'adozione di ogni opportuno provvedimento.

Giambattista Nicola
Giambattista Antonio